



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

Unità di Progetto Patrimonio e Demanio Marittimo
Settore Demanio Marittimo

Ordinanza Dirigenziale

N. 58 del 29/03/2025

OGGETTO: Ordinanza Balneare.

IL DIRIGENTE

VISTA la precedente Ordinanza balneare n. 03/DE.MAR/2022 del 08.06.2022;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. Lazio 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni e adeguamenti normativi alla D.G.R. 30.07.2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa";

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) di modifica della Legge n. 494/1993 relativamente alla gestione delle aree di demanio marittimo;

VISTA la L.R. n. 13 del 06.08.2007 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. n. 14 del 06.08.1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

VISTO il Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016, avente ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative" ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 34 del 30.10.1997, avente ad oggetto "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D.lgs. n. 114/1998 relativo alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge n. 59 del 15.03.1997";

VISTA la D.G.R. Lazio n. 866 del 18.12.2006, avente ad oggetto "Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 06.02.2003";

VISTO il D.lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";

VISTA la D.G.R. Lazio n. 920 del 21.12.2006, ad oggetto "Linee guida sul microchip quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina";

VISTO il D.lgs. n. 116/2008 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il D.lgs. n. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA l'Ordinanza 06.08.2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e la successiva proroga disposta con Ordinanza del 25.06.2018;

VISTA la L.R. n. 22 del 06.11.2019 relativa al "Testo unico sul Commercio" e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2019 del 19.04.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

VISTA l'Ordinanza n. 34/2024 del 15.05.2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina di approvazione del "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRACINA"

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime, l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza amministrativa e territoriale di questo Ente

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, la disciplina dell'accesso alle spiagge, l'uso degli arenili e la visuale a mare secondo le seguenti disposizioni:

ART. 1

STAGIONE BALNEARE – DURATA

- 1.1.** La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre. Tali date possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.
- 1.2.** Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari - le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre - il servizio di salvataggio dovrà essere sempre erogato.
- 1.3.** Al di fuori della stagione balneare, ovvero nei periodi che vanno dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 ottobre, nel rispetto della stagionalità di 180 giorni, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 380/2001, è consentito utilizzare le strutture balneari esclusivamente per fini elioterapici, previa autorizzazione, per il periodo 1 aprile – 30 aprile, ex art. 24 Reg. di attuazione al Codice della Navigazione, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- 1.4.** L'attività di elioterapia dovrà essere svolta, previa comunicazione scritta, da notificare al Settore Demanio e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, secondo le seguenti modalità:
 - 1.4.1.** l'arenile in concessione, sarà consentito solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo quindi di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione **NON sicura** e di posizionare nell'arenile in concessione minimo 2 (due) cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**; la stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba;
 - 1.4.2.** gli stabilimenti balneari devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione di cui all'art. 23 della Legge 104/1992 (“Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap”), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.;
 - 1.4.3.** possono rimanere aperte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio pattini, canoe, imbarcazioni, ecc.);

1.4.4. nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge), devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e gli stabilimenti potranno rimanere chiusi al pubblico (comprese le attività secondarie annesse, quali bar, ristoranti, ecc.).

1.5. Fermo restando l'obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati, di carattere edilizio/urbanistico e di altra natura/tipologia, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture di facile rimozione non possono iniziare prima del 1 aprile, mentre le operazioni di smontaggio devono essere concluse entro il 31 ottobre. Le strutture di facile rimozione non possono insistere per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. Dell'avvenuto smontaggio dovrà esserne data comunicazione scritta a mezzo pec al Settore Demanio allegando rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

1.6. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti, sarà cura e responsabilità dei concessionari valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie ai fini della tutela della sicurezza di eventuali utenti.

1.7. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione per stabilimento balneare e per spiaggia attrezzata.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

2.1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Terracina **È VIETATO:**

2.1.1. lasciare natanti in sosta, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;

2.1.2. lasciare sulle spiagge libere anche negli orari diurni ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;

2.1.3. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, ecc., la fascia di arenile avente profondità di metri 5 (cinque) dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, senza facoltà di permanenza. Nei casi in cui la profondità dell'arenile sia minore di metri 15 (quindici), l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità stessa;

2.1.4. campeggiare o comunque installare tende o strutture similari;

2.1.5. transitare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso (che hanno totale libertà di transito), nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili (con facoltà di transito dalle ore 19.00 alle ore 09.00 del giorno seguente); praticare qualsiasi gioco sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti se queste attività arrechino danni o molestie alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati UNICAMENTE nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

2.1.6. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;

2.1.7. esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza le prescritte autorizzazioni, in particolare restano comunque vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti;

2.1.8. gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

2.1.9. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;

2.1.10. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

2.1.11. esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;

2.1.12. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;

2.1.13. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (*c.d. surfcasting*) organizzate dalle associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione; l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con l'esclusione pertanto delle aree assentite in concessione;

2.1.14. distendere o tintecciare reti da pesca;

2.1.15. effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere;

2.1.16. offrire, a qualsiasi titolo su tutto il litorale, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici e privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità a qualunque titolo, di tratti di arenile, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;

2.1.17. il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

2.2. I Concessionari sono, inoltre:

- a) obbligati al mantenimento in condizioni di sicurezza tutte le strutture posizionate sull'arenile, con obbligo di verifica delle stesse;
- b) obbligati a segnalare immediatamente senza indugio all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- c) obbligati ad astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi.

2.3. Il Concessionario dovrà garantire, rispetto all'installazione di qualsiasi struttura posizionata sull'arenile che le stesse siano realizzate a regola d'arte, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e incolumità pubblica, assumendo qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in caso di evento dannoso.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

3.1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 agosto dalle ore 9.00 alle 19.00, e nel periodo compreso dal 1 settembre al 30 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

3.2. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento dei titoli abilitativi all'esercizio commerciale, rilasciati dalla competente autorità comunale e sanitaria. Gli orari delle attività secondarie seguiranno la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio.

3.3. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

3.4. I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto ai commi 1.3 ed 1.4 del precedente art. 1 - devono:

3.4.1. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;

3.4.2. garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, specie nei casi di impossibilità di accesso per interclusione attraverso gli arenili liberi contigui all'area in concessione;

3.4.3. nei casi di apertura o chiusura in deroga, previsti dall'art. 1 comma 1.3, concessionari sono obbligati ad affiggere almeno due cartelli, disposti in maniera visibile nelle lingue previste dalla presente ordinanza, con la dicitura "**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**".

- 3.5.** L'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato - e deve stazionare nella postazione secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- 3.6.** Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- 3.7.** Il concessionario ha l'obbligo di curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
- 3.8.** Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire *"un'ordinata utilizzazione dell'arenile stesso e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia, in modo da garantire - in caso di necessità - le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile"* (Regolamento Regionale n. 19/2016). In ogni caso non possono essere posizionati nella fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia riservata al transito dei mezzi di soccorso.
- 3.9.** Le aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere delimitate - a cura dei concessionari e fatta eccezione della fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia - con sistema a giorno, di altezza non superiore a **metri 1,30** (unovirgolatrenta) che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
- 3.10.** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone con disabilità, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa comunicazione al Settore Demanio Marittimo, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 3.11.** Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del concessionario.
- 3.12.** I concessionari/gestori devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve

essere immediatamente segnalato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina o all'Autorità di P.S. e devono essere immediatamente apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.

- 3.13.** Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 3.14.** I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- 3.15.** È vietato l'uso di saponi o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico.
- 3.16.** I servizi igienici per persone disabili, di cui alla Legge n. 104/1992, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.
- 3.17.** È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.
- 3.18.** I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertarne l'assenza di persone nelle cabine.
- 3.19.** I titolari di concessione demaniale marittima possono realizzare "corridoi di lancio" al solo scopo di consentire l'atterraggio e la partenza di unità da diporto, aventi le caratteristiche e con gli obblighi d'uso, di cui alla Ordinanza di Sicurezza balneare n. 36/2019, nonché all'Ordinanza n. 34/2024 "Regolamento di disciplina dei natanti da diporto" emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, previa istanza al Settore Demanio Marittimo (a mezzo PEC, all'indirizzo posta@pec.comune.terracina.lt.it) corredata da planimetria quotata a firma di tecnico abilitato, relazione tecnica e pagamento dei diritti di istruttoria e dei valori bollati, alla quale seguirà il rilascio di formale autorizzazione.
- 3.20.** Per quanto NON espressamente previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione le norme di fruizione dell'arenile previste dal Regolamento Regionale n. 19/2016, citato in premessa, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione.

ART. 4

ACQUASCOOTERS O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI - NOLEGGIO ED UTILIZZO - NORME DI COMPORTAMENTO - CORRIDOI DI LANCIO

- 4.1.** Ogni attività di noleggio di natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni.
- 4.2.** Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzato il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta

attività. Non potrà comunque occuparsi il suolo demaniale senza la dovuta concessione rilasciata dal Settore Demanio Marittimo.

- 4.3.** I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare il noleggio di natanti da diporto, nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare comunicazione al Settore Demanio Marittimo, indicando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'Autorità Marittima.
- 4.4.** Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge in concessione ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse; la realizzazione di detti corridoi è subordinata alla previa istanza al Settore Demanio Marittimo (a mezzo PEC, all'indirizzo posta@pec.comune.terracina.it) corredata da planimetria quotata a firma di tecnico abilitato, relazione tecnica e pagamento dei diritti di istruttoria e dei valori bollati, alla quale seguirà il rilascio di formale autorizzazione, secondo quanto disciplinato al precedente art. 3 comma 3.19.

ART. 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE

- 5.1.** è consentito il passaggio dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza, esclusivamente sui seguenti tratti di spiaggia libera:
- a) tratto di spiaggia libera del litorale di Ponente ubicato a ponente del canale "Badino" – fronte mare di circa ml. 180,00;
 - b) tratto di spiaggia libera del litorale di Levante ubicato al limite del canale "Canneto" costituente il confine tra il Comune di Fondi e di Terracina – fronte mare di circa ml 50,00;
- 5.1.1** possono accedere alle spiagge suindicate e nello specchio acqueo antistante, sotto la supervisione e sempre alla presenza del proprietario/detentore al fine di evitare il vagare dei cani senza controllo, esclusivamente gli esemplari regolarmente iscritti all'anagrafe canina, con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive. I proprietari/detentori dei cani debbono essere muniti di apposito guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,5 e museruola rigida o morbida, da utilizzare in caso di necessità o su richiesta delle FF.OO;
- 5.1.2** i proprietari/detentori dell'animale devono sempre garantire l'abbeveraggio e la copertura dal sole attraverso sistemi idonei di ombreggiatura, assicurando che sia limitata l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore;
- 5.1.3** i proprietari/detentori degli animali devono sempre avere con sé paletta igienica e sacchettino per la raccolta delle deiezioni solide dei medesimi, con l'obbligo di rimuoverle immediatamente per il successivo corretto smaltimento; le deiezioni liquide dovranno essere rimosse mediante utilizzo di acqua che ne consenta la completa eliminazione, pena

l'applicazione delle sanzioni già previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- 5.1.4** l'accesso nello specchio acqueo è consentito solo con condizioni meteo favorevoli;
- 5.1.5** il proprietario/detentore dell'animale, è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni anche in riferimento a quelle di tipo civile/penale. Il proprietario/detentore deve assicurare la continua e attenta vigilanza sui comportamenti assunti dal proprio cane;
- 5.1.6** il proprietario/detentore dell'animale deve altresì assicurare che il suo comportamento sia adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli altri animali fruitori delle spiagge. È vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in materia di tutela di pubblica incolumità e igienico sanitarie, ovvero sia essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, nonché essere in regola con le vaccinazioni prescritte;
- 5.1.7** è vietato l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale cd. "calore";
- 5.1.8** è vietato abbeverare i cani direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e/o segnalate. In assenza di strutture dedicate, i proprietari/detentori di cani avranno l'obbligo di munirsi di appositi contenitori;
- 5.1.9** sono esclusi dai divieti suindicati i cani da salvataggio al guinzaglio in attività e i cani da guida per i non vedenti.

5.2. Resta ferma l'autonomia dei concessionari degli stabilimenti balneari di autodeterminarsi in materia di animali da affezione.

ART. 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO

6.1. Si rimanda all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 36/2019, art. 14, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

ART. 7

BALNEABILITA' DELLE ACQUE - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

7.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del Regolamento Regionale Lazio n. 19/2016, i titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di Terracina sono obbligati, tra l'altro, ad esporre in modo ben visibile un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli.

7.2. L'avviso di cui al precedente comma 7.1 deve essere redatto almeno in italiano e nelle lingue indicate nell'art. 1 del presente provvedimento su un cartello avente dimensioni NON inferiori a cm 30×42 (foglio A3), considerato il caso specifico in essere per ogni singolo operatore turistico-balneare.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI

- 8.1.** Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- 8.2.** I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
- 8.3.** La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina e notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Terracina.
- 8.4.** È fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- 8.5.** La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione precedente e/o contrastante ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
- 8.6.** Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente

Dott. Michele Orlando (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.